

SPETT.LE

ANACI PROVINCIA DI BOLOGNA

Bologna, 3 ottobre 2024

Circolare Informativa n° 2/2024

Oggetto: Comunicazione delle spese 2024 e 2025 per i lavori SUPERBONUS – DPCM 17/09/2024 attuativo dell’art. 3 del D.L. 39/2024.

Con il DPCM 17/09/2024 (entrato in vigore con la pubblicazione sul sito del Governo in data 26/09/2024 <https://www.governo.it/it/articolo/dpcm-17-settembre-2024/26658>) sono state rese note le modalità e i termini per la trasmissione delle informazioni e dei dati all’ENEA e al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) relativi agli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico che beneficiano del Superbonus di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020.

Si rammenta a tale riguardo, che l’art. 3 del D.L. 29/03/2024 n° 39 ha introdotto l’obbligo di comunicare ai suddetti Enti:

- le spese sostenute dall’1/1 al 30/03/2024 per i cantieri Superbonus aperti al 31/12/2023 per i soggetti che hanno presentato le Cilas (o un titolo abilitativo) entro quest’ultima data, la relativa percentuale di detrazione e i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- l’ammontare previsto delle spese per i cantieri Superbonus per gli anni 2024 (successive al 30/03/2024) e 2025 per i soggetti che hanno presentato o presenteranno la Cilas o il titolo abilitativo nel corso del 2024, la relativa percentuale di detrazione e i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento.

Si rammenta che il nuovo obbligo di comunicazione introdotto dall’art. 3 del D.L. 39/2024 riguarda soltanto gli interventi Superbonus e non invece gli interventi con detrazione “ordinaria” ecobonus o sismabonus.

Devono provvedere alla trasmissione della suddetta comunicazione:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che asseverano i lavori ex art. 119 lett. a);
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti asseveratori incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico ex art. 119 lett. b).

I termini perentori entro cui deve essere trasmessa la comunicazione in oggetto sono previsti dall’art.6 del DPCM 17/09/2024 che stabilisce:

- per gli interventi di riqualificazione energetica, il termine decorre per le asseverazioni presentate dopo il 26/09/2024 che dovranno essere integrate con le nuove informazioni sopra indicate;
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, il termine del 31 ottobre 2024 per i SAL approvati entro il 1° ottobre 2024 oppure, in tutti gli altri casi, il termine di 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL.

Si rammenta infine che, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 D.L. 39/2024, la mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta le seguenti sanzioni:

- per gli interventi per i quali la Cilas sia stata presentata entro il 29 marzo 2024, la sanzione amministrativa di euro 10.000,00:
- per gli interventi per i quali la Cilas sia stata presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Cordiali saluti.

Studio Calzolari